



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 693/19 Sent.
N. 782/16 Reg. Gen.
N. 2532/19 Cron.
N. 1436/18 Rep.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Nicoletta Lolli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 782/2016 R.G. promossa da:

- SOCIETA' IN ACCOMANDITA

SEMPLICE (C.F. 00191960269) con il patrocinio dell'avv. TASSO
TORQUATO, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.

ATTRICE

contro:

il patrocinio degli avv. _____ con
e , con elezione di domicilio in
_____, presso e nello studio dell'avv.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.

TRIBUNALE DI PADOVA

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

R.G.: 782/2016

G.I.: dott.ssa Lolli

Per la ditta _____, in persona del legale
rappresentante p.t., _____, con l'avv. Torquato Tasso

CONTRO

_____ in persona del legale rapp.te pro tempore, con l'avv. _____

Nell'interesse di parte attrice, l'avv. Torquato Tasso precisa le proprie conclusioni nel merito, come in memoria ex art. 183 co. VI, n. 1 c.p.c. e in via istruttoria come in memoria ex art. 183 co VI n. 2 c.p.c., che di seguito integralmente si riportano:

CONCLUSIONI

- Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la _____ alla data della chiusura del conto era creditrice, per le causali di cui in premesse, nei confronti della _____ relativamente al conto corrente indicata in premesse e di cui è causa di € 58.245,43 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

1.1



- accertare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti;
- verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
- condannare, altresì, per le causali di cui in premesse, e conseguentemente ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente alla data della chiusura del conto ossia del 31.3.2008 nella misura indicata in premesse;
- Per l'effetto, condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento a favore di parte attrice della somma di € 58.245,43 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia oltre interesse di legge dal dovuto al saldo.
- Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.

In via subordinata.

Accertare, come indicato in narrativa, la violazione dell'art. 117 TUB per la mancata indicazione scritta del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, e, per l'effetto, applicare il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 TUB.

In via istruttoria.

Si chiede che venga posto al consulente il seguente **quesito** per il conto corrente oggetto di causa:

"Determini il c.t.u. il tasso di interesse effettivo globale per trimestre praticato durante tutta la durata del rapporto, individuando preliminarmente, trimestre per



trimestre le singole voci di oneri e costi, il loro totale e la loro incidenza percentuale sul capitale di volta in volta finanziato.

Calcoli il Tasso effettivo globale applicato secondo la formula di matematica finanziaria (legge n. 108 del 1996), e lo ponga a confronto con i tassi soglia previsti dalla legge n. 108 del 1996 e, nel caso di sconfinamento calcoli tutti gli interessi e i costi, escluse imposte e tasse, corrisposti dal correntista, per consentire l'applicazione della sanzione prevista dall'art 1815 co 2 cc e quindi l'eliminazione di tutti gli addebiti che hanno costituito la base della verifica di usurarietà.

Nel caso in cui il contratto prevedesse ab origine un tasso di interesse usurario, sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto sia al momento dell'eventuale variazione dello stesso, o di usura sopravvenuta per effetto di una variazione in diminuzione del tasso soglia, calcoli tutti gli interessi addebitati per consentire l'applicazione della sanzione prevista dall'art 1815 co 2 cc;

Escluda ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto in esame, ove le pattuizioni non risultino essere rispettose della delibera CICR del 09.02.2000, per assenza della reciprocità o per assenza di approvazione scritta specifica del cliente della clausola anatocistica;

Escluda ogni addebito per c.m.s. o per le commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la c.m.s.;

escluda ogni addebito a titolo di spese ed oneri di chiusura conto se non pattuiti contrattualmente;

Accertata la violazione dell'art. 117 TUB (D. Lgs. 385/1993), qualora non risulti correttamente pattuito il tasso di interesse passivo, disponga la sostituzione gli interessi ultralegali applicati al conto corrente oggetto di causa con il tasso previsto dall'art 117 co 7 TUB per tutta la durata del rapporto contrattuale, intendendosi per operazioni attive quelle a credito della banca. Calcoli gli interessi



creditori sul saldo bancario via via depurato della componente illegittima degli oneri (interessi e commissioni), come determinata dall'analisi che precede.

Verifichi se la Banca abbia applicato tassi di interesse superiori al TEGM, benché inferiori al tasso soglia, (usura soggettiva). Nel caso di superamento del TEGM nei casi indicati, calcoli tutti gli interessi corrisposti dal correntista;

Determini in tal modo il c.t.u. l'ammontare complessivo dei maggiori oneri addebitati dalla banca e conseguentemente il saldo finale corretto del rapporto e gli interessi attivi maturati dal correntista".

In sintesi, pertanto:

- a) Si chiede la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio che confermi le risultanze peritali previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale relativa al rapporto bancario di cui è causa.
- b) Si formula istanza di esibizione ex art 210 c.p.c. alla Banca convenuta avente ad oggetto i contratti e tutti gli estratti conto mensili e scalari afferenti al rapporto bancario di cui è causa.

Mirano (VE), Padova, 23 ottobre 2018.

Firmato digitalmente

Avv. Torquato Tasso

1,4



Avv.

TRIBUNALE DI PADOVA

Nella causa civile R.G. n. 782/2016, dott.ssa Loli, udienza di precisazione delle conclusioni 24.10.2018, promossa da:

- attore -

(con l'avv. Torquato Tasso)

contro

- convenuta -

(con l'Avv. Matteo De Poli)

* * *

L'avv. _____ che rappresenta e difende la _____ giusta mandato in atti, e nell'interesse della stessa deposita il seguente

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione reiette:

In via preliminare, nel merito:

1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto vantato da parte attrice con riferimento alle poste addebitate nel conto corrente antecedentemente al 5 novembre 2004;

In via principale, nel merito:

2. rigettare ogni domanda formulata dall'attrice, in quanto del tutto infondata, sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti nella parte in narrativa.



Avv.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Padova, li 19 ottobre 2018

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

2 1.6

[Handwritten signature]



MOTIVI DELLA DECISIONE

cita Banca

esponendo quanto segue:

- alla fine degli anni '80 erano in corso tra le parti diversi rapporti;
- del più significativo, il conto corrente n. 1078X (già 10789) non risulta alcun contratto, né sottoscrizione di condizioni economiche, ragione per la quale veniva fatta una richiesta di copia ex art. 119 TUB;
- la banca dava solo un limitato riscontro;
- la banca ha introitato spese, competenze, interessi e commissioni di massimo scoperto mai pattuite e pertanto non dovute in quanto nulle/inefficaci;
- inoltre erano stati applicati gli interessi usurari, per i quali erano state altresì addebitate somme non dovute; la clausola di interessi era nulla anche sotto questo profilo, per contrarietà a norme imperative, consistenti nella commissione del reato di usura; è applicata anche usura soggettiva; al reato consiste il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e 185 c.p.;
- è inoltre stato applicato l'anatocismo illegittimo per tutta la durata del rapporto;
- quanto alla commissione di massimo scoperto, essa era indeterminata in quanto non chiare le modalità di calcolo; si tratta dunque di commissione nulla.

Chiede pertanto l'attrice la rettifica del saldo alla chiusura del conto, avvenuta il 31/3/2008, e la condanna della convenuta al pagamento di euro 58.245,43, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.

Si costituisca , eccependo e deducendo quanto segue:

- è maturata la prescrizione della domanda di rettifica del saldo per gli addebiti annotati prima del 5/11/20004, atteso che la prima



- contestazione risale al 5/11/2014 e la prescrizione decorre da ogni singolo versamento;
- il saggio di interesse è stato concordato il 29/6/2004, e rinegoziato il 30/6/2005;
 - la capitalizzazione trimestrale degli interessi è ammessa legislativamente fin dal 2000;
 - la commissione di massimo scoperto è stata regolarmente pattuita con i due accordi sopra citati; si tratta di una commissione perfettamente legittima, costituendo la remunerazione della banca per tenere a disposizione del cliente una somma di denaro, indipendentemente dal suo utilizzo;
 - il calcolo del tasso effettivo ai fini dell'usura è errato, atteso che esso non è conforme alle istruzione della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi medi;
 - l'usura soggettiva è stata affermata in modo del tutto generico;
 - il danno ex art. 2043 c.c. deve essere dimostrato.

Chiede pertanto la banca, previa declaratoria di prescrizione fino al 5/11/2004, il rigetto delle domande attoree.

La causa, istruita mediante produzione ed esibizione di documenti e CTU contabile, passa ora in decisione.

Onere della prova

La cliente si è diligentemente attivata, ben prima della causa, per ottenere dalla banca tutta la documentazione relativa al conto corrente oggetto di causa.

In particolare, come emerge dal doc. 5 attrice, ancora nel 2016 è stato chiesto alla banca di consegnare ai sensi dell'art. 119 TUB copia del contratto di conto corrente, delle aperture di credito, delle evoluzioni contrattuali e gli estratti conto mensili.

La banca non ha consegnato la gran parte della documentazione, cosicchè l'attrice, dopo avere depositato ciò che aveva ricevuto, non ha altro onere che coltivare l'istanza di esibizione, come ha fatto, per quella documentazione non consegnata della quale aveva fatto richiesta..

Va però evidenziato che, mentre la banca avrebbe dovuto conservare i contratti fino al decennio successivo alla chiusura del conto corrente, atteso che fino a che esso era in corso e fino al decennio successivo, si trattava di documento necessario per la dimostrazione della propria posizione, non altrettanto avrebbe dovuto fare per gli estratti conto, per i quali lo stesso art. 119 TUB prevede che la banca sia tenuta a consegnare quelli entro il decennio.

Consegue che la mancanza di documentazione contrattuale richiesta con il doc. 5 attrice si riverbera negativamente sulla posizione della convenuta, così come la mancanza di estratti conto entro decennio, mentre la mancanza di estratti conto risalenti a oltre il decennio dal primo atto interruttivo della prescrizione, essendo dovuta a inattività dell'attrice, si riverbera negativamente sulla posizione di quest'ultima.

Prescrizione

L'eccezione sollevata dalla banca è generica e comunque infondata.

La Cassazione a SU 24418/2010, ha chiarito i termini di decorrenza della prescrizione operando una distinzione tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie: le prime costituiscono dei veri e propri pagamenti, atteso che i versamenti hanno la funzione di far tornare il saldo del conto in attivo (in caso di mancanza di affidamento) o entro i limiti del fido (in caso di conti affidati), cioè entro i limiti superati i quali la banca ha diritto al rientro; i versamenti che il cliente effettua senza mai avere portato il saldo del conto sotto l'affidamento non costituiscono veri e propri pagamenti, atteso che si tratta di somme che la banca non può esigere fino alla chiusura del conto.

La conseguenza di tale ragionamento è che la prescrizione inizia a decorrere al momento del versamento per gli indebiti pagati attraverso le rimesse solutorie e al momento della chiusura del conto per le rimesse ripristinatorie.

Ebbene, la banca si è limitata ad affermare che la prescrizione decorre dalla data delle annotazioni in conto delle rimesse, senza nemmeno addurre l'esistenza di affidamenti, cosicché non è noto se vi fossero o meno rimesse solutorie o ripristinatorie.



Peraltro dagli estratti conto depositati emerge che a partire dal 1997 il conto ha avuto un saldo sistematicamente passivo, tranne per tre mesi (31/10/1997, 31/1/2000, 30/9/2000) e dai fogli per il calcolo delle competenze emerge che per tutto il periodo anteriore al 5/11/2004 erano previsti tassi e commissioni di massimo scoperto differenziate; d'altra parte non risulta vi siano state messe in mora.

Consegue che vi sono solidi elementi di fatto per ritenere che la cliente disponesse di un fido, anche non formalizzato, corrispondente alla punta massima via via raggiunta dal passivo del conto.

L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.

Anatocismo illegittimo

L'anatocismo è stato pacificamente applicato dalla banca, come si può vedere dagli estratti conto.

All'epoca della prima prova di esistenza di un rapporto bancario tra l'attrice e la banca (1997 cfr. estratti conto) l'anatocismo bancario non era consentito, atteso che esso era applicato in ragione del fatto che il cliente, quale contraente debole del rapporto, non aveva possibilità di sottrarsi a questo tipo di pattuizione; non si trattava, dunque, di uso normativo che avrebbe consentito l'applicazione dell'art. 1283 c.c. (Cass. SU 21095/2004). Successivamente, in forza del nuovo testo dell'art. 120 TUB vigente dal 9/2/2000 al 31/12/2013, tale forma di capitalizzazione era consentita, purchè essa fosse prevista sia a favore della banca sia a favore del cliente e attraverso una clausola specificamente approvata.

Tale specifica pattuizione non risulta approvata.

E' ben vero che il contratto di apertura di credito del 2004 prevede la capitalizzazione trimestrale, ma si tratta, appunto, non di un contratto di conto corrente ma di un'apertura di credito. Consegue che non sono stati riconosciuti interessi creditore e l'anatocismo trimestrale anche a favore del cliente. Inoltre la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi non è oggetto di specifica approvazione (doc. 2 banca).

Quanto al documento di sintesi che riporta le clausole del conto corrente ai fini della trasparenza (doc. 3 banca), anche in questo caso è prevista la

capitalizzazione, questa volta trimestrale, sia a favore del cliente sia a favore della banca, con previsione di tassi attivi e passivi, ma si tratta di una mera comunicazione, senza alcuna sottoscrizione.

Anche qualora la banca si fosse limitata ad adeguarsi al dettato normativo, la capitalizzazione trimestrale sarebbe stata comunque illegittima, non essendo stata pattuita né prima del 2000, in nessuna forma, né dopo, in forma bilaterale paritaria.

Va altresì evidenziato che la Corte Costituzionale, con sentenza 425/2000, ha dichiarato l'illegittimità del co. 3 dell'art. 25 del dlgs 342/1999, cioè la sola parte relativa alla disciplina transitoria, e pertanto non si è avuto alcun effetto sanante del tipo invocato dalla banca.

Come condivisibilmente affermato da SU 24418/2010, se la capitalizzazione trimestrale sistematicamente applicata dalle banche a sfavore del cliente non era un uso normativo, a maggior ragione non può dirsi un uso normativo qualsiasi altra forma di capitalizzazione, di fatto mai applicata dalle banche.

Le somme riferite all'anatocismo vanno dunque restituite al correntista.

Inoltre, poiché non vi è stata capitalizzazione trimestrale legittima, gli interessi non hanno perso la loro natura di costo del denaro fuori dal trimestre di maturazione, ma lo mantengono anche successivamente, cosicché l'effetto anatocistico deve essere considerato anche ai fini dell'usura.

Il quesito peritale, dunque, nel calcolo del tasso effettivo, indica di depurare i numeri dall'effetto anatocistico, per calcolare l'incidenza di tale effetto sul tasso.

Commissione di massimo scoperto

Il contratto di apertura di credito del 20/6/2004 (doc. 2 banca) contiene la pattuizione della commissione di massimo scoperto. Tuttavia tale pattuizione è totalmente indeterminata, atteso che è laconicamente indicato, dopo la previsione del tasso passivo su base annua "+CMS 0,625".

E' evidente che non è presente la base di calcolo, per cui non è noto cosa si intenda per massimo scoperto e come si calcoli la (presunta) percentuale



indicata (sul massimo saldo passivo raggiunto dal conto? Sul massimo saldo passivo entro fido? Sul massimo passivo fuori fido?).

Quanto al documento di sintesi del conto corrente, esso contiene una previsione di commissione di massimo scoperto in assenza di affidamento, ma, come già detto con riguardo all'anatocismo, si tratta di condizioni mai sottoscritte.

Consegue che, in mancanza di pattuizione, stante l'assoluta indeterminazione della previsione contrattuale, le somme relative alla suddetta commissione devono essere stornate.

Pattuizione degli interessi e ius variandi

In atti non è presente il contratto di conto corrente originario, né altro rapporto tra le parti.

Nessuno ha contestato l'esistenza del conto corrente bancario

Va altresì ricordato che gli interessi ultralegali, anche come da previsione di cui all'art. 1284 c.c., devono essere pattuiti per iscritto.

In assenza di pattuizione fino al 29/6/2004, si può applicare la speciale disciplina di cui all'art. 117 TUB, per cui al tasso concretamente applicato va sostituito quello di cui all'art. 117 menzionato.

Trattandosi di tasso sanzionatorio, si deve ritenere che si debba applicare il tasso minore per gli interessi passivi per il cliente.

I tassi passivi per il cliente sono invece pattuiti con riguardo all'apertura di credito del 29/6/2004 (doc. 2 banca). E' inoltre pattuito il diritto della banca di modificare le condizioni contrattuali, con clausola specificamente sottoscritta, in ottemperanza all'art. 118 TUB.

Usura

Per stabilire se il tasso applicato è usurario è necessario effettuare alcune riflessioni sulla determinazione del tasso effettivo.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza 16303/2018, ha risolto un contrasto giurisprudenziale che era insorto tra la Seconda sezione penale (con sentenze 12028/2010, 28743/2010, 46669/2011 e 28928/2014) e la Prima sezione civile (con sentenza 12695/2016 e 22270/2016) avente ad



oggetto l'inclusione della commissione di massimo scoperto nella determinazione del tasso effettivo.

In estrema sintesi, gli argomenti della Corte sono i seguenti:

- la commissione di massimo scoperto è indiscutibilmente uno dei costi del denaro rilevanti ai fini del calcolo dell'usura ai sensi della l. 108/1996;
- l'art. 2 bis d.l. 185/2008, che ha previsto l'inclusione della commissione di massimo scoperto sia nel tasso effettivamente applicato sia nelle rilevazioni del tasso medio, non è di interpretazione autentica, e dunque innova l'ordinamento e non può essere applicato ai casi verificatisi in precedenza;
- i decreti ministeriali precedenti all'entrata in vigore dell'art. 2 bis cit. hanno comunque rilevato la commissione di massimo scoperto, sebbene separatamente rispetto al tasso di interesse, e dunque non hanno profili di illegittimità rispetto alla normativa primaria di cui costituiscono attuazione; essi, infatti, consentono la piena comparazione tra corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia;
- il rilievo separato della commissione di massimo scoperto rispetto al tasso rende semplicemente più complessa la comparazione di cui trattasi, perché le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi, devono essere conseguentemente oggetto di comparazione separata, ancorché coordinata, rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse espressi nella misura del TEGM;
- tale coordinamento viene poi effettivamente esplicitato dalla Banca d'Italia con il Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005, che pertanto vanno applicate.

La Corte, dunque, esprime la seguente massima "Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l.n. 185 del 2008, inserito dalla legge di



conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.

Questo tribunale intende adeguarsi alla decisione suesposta, alla cui motivazione integralmente si riporta.

Va inoltre fatto riferimento alla pronuncia SU 24675/2017, che enuncia, in termini di principio, che l'usura rilevante, anche ai fini civilistici, è quella che deriva da una pattuizione, come indicato nell'art. 1815 c.c..

La Suprema Corte decide un caso che riguarda un contratto di mutuo.

Nel caso del conto corrente la pattuizione si articola diversamente.

L'art. 118 TUB, infatti, nell'assegnare alla banca il diritto di modificare le condizioni contrattuali, prevede che se il cliente non recede una volta ricevuta la comunicazione di modifica, quest'ultima si intende approvata.

Si tratta di un caso di silenzio-assenso, in cui la pattuizione della modificazione deriva dal mancato recesso del cliente. Conseguenza che, se per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca, il tasso sale sopra la soglia usuraria, si tratta in ogni caso di usura originaria, con le conseguenze di cui all'art. 191815 c.c., cioè la non debenza di tutti le somme che hanno contribuito a formare il tasso effettivo di interesse.



Viceversa, nel caso in cui il tasso soglia sia stato superato, nell'inerzia della banca, per effetto dell'abbassamento della soglia, non sussiste alcuna pattuizione, nemmeno tacita, e pertanto tutte le somme sono dovute.

Nel caso di specie non vi è prova di alcuna pattuizione, né espressa né tacita, fino alla sottoscrizione del contratto di apertura di credito doc. 2 attrice.

Quindi dal saldo iniziale del primo estratto conto disponibile non vi è alcuna indagine sull'applicazione di interessi usurari.

Dal 29/6/2004, invece, a pattuizione avvenuta, va verificato se il tasso effettivo superi o meno la soglia usuraria. Come si è detto, in mancanza di legittima capitalizzazione, l'effetto anatocistico deve essere considerato ai fini dell'usura.

Visto il concetto di usura fatto proprio dalla Suprema Corte, gli esiti dell'indagine sull'usura oggettiva rendono superflui accertamenti sull'usura soggettiva, atteso che (si anticipa fin d'ora) tutti i periodi successivi alla pattuizione del 29/6/2004 si è verificata usura oggettiva, mentre per gli altri, non essendovi pattuizione, non può nemmeno essersi verificata usura soggettiva.

Esiti della CTU

Per comodità di lettura si riporta il quesito peritale, che riflette tutte le argomentazioni sopra riportate:

“Letti gli atti e i documenti di causa il CTU determini il saldo del conto corrente per cui è causa secondo i seguenti criteri:

- *parta dal saldo iniziale del primo scalare o del primo estratto conto disponibile;*
- *escluda la commissione di massimo scoperto e l'anatocismo per tutta la durata del contratto;*
- *per il periodo che va dal primo estratto conto o dal primo scalare al 28/6/2004 applichi i tassi di interesse di cui all'art. 117 TUB;*
- *dal 29/6/2004 applichi i tassi contrattualmente previsti e relative modificazioni;*

- *dal 29/6/2004 verifichi se sono stati applicati tassi usurari; nel determinare il tasso effettivamente applicato, per il periodo 29/6/2004 – 31/12/2009, formuli tre ipotesi: 1) applichi la formula della l. 108/1996; 2) applichi la formula della Banca d'Italia 3) confronti la cms effettivamente applicata con la cms soglia e consideri l'eventuale eccedenza per il calcolo del tasso; dall'1/1/2010 applichi solo la formula della l. 108/1996; depuri in ogni caso i numeri dall'effetto anatocistico;*
- *qualora la soglia usuraria sia stata superata per effetto dello ius variandi applicato dalla banca escluda tutte le somme considerate ai fini del tasso effettivo; se la soglia usuraria è stata superata per effetto dell'abbassamento della soglia escluda solo le somme riferite agli interessi sopra soglia;*
- *utilizzi dove possibile il metodo analitico e dove non possibile il metodo sintetico;*
- *laddove le carenze della documentazione non consentano un calcolo attendibile con nessuno dei due metodi, scelga la soluzione meno conveniente per il cliente fino al 5/11/2004 e scelga la soluzione più conveniente per il cliente successivamente al 5/11/2004"*

Secondo i criteri di calcolo del tasso effettivo espressi nel paragrafo dedicato all'usura, il conteggio corretto è quello secondo il metodo n. 3), che il CTU ha dichiarato essere sovrapponibile al metodo n. 2).

Tale distinzione è peraltro irrilevante, atteso che il CTU nominato ha rilevato che, considerata la depurazione dei numeri dall'effetto anatocistico, nel periodo che va dal 2004 alla chiusura del conto, il tasso effettivo ha sempre superato la soglia di usura, con qualsiasi tipo di metodo.

Una volta espunto l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto per tutta la durata (documentata) del conto corrente e espunte tutte le voci che hanno contribuito a formare il tasso effettivo dal 29/6/2004 alla chiusura del conto, il saldo del conto corrente alla chiusura era di euro 62.567,57.

Il CTU ha compiutamente risposto alle osservazioni del CTP della banca. Per quanto riguarda le questioni giuridiche, esse sono state affrontate nella

presente sentenza, mentre il CTU ha risposto esaustivamente alle osservazioni contabili.

In particolare il quesito va interpretato come inteso dal CTU a pag. 20 del suo elaborato.

Risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

L'applicazione dell'usura sul conto corrente è stata accertata.

Non è stato però dimostrato il danno patrimoniale, ulteriore rispetto agli indebiti richiesti e ottenuti, sul quale non è stata proposta alcuna argomentazione né, tanto meno, prova.

Quanto al danno non patrimoniale, va evidenziata la natura di ente collettivo dell'attrice, e la circostanza che il risarcimento del danno non patrimoniale deve incidere su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti (Cass. 22396/2013).

Nel caso di specie non è stata nemmeno dedotta la categoria di diritti fondamentali riferiti all'ente collettivo che sarebbero stati lesi.

Per questa voce, dunque, non vanno liquidate somme.

Per concludere

La CTU appare completa e non sono necessarie ulteriori indagini peritali, con particolare riguardo all'usura soggettiva, per i motivi già esposti nel capitolo dedicato all'usura.

Non risultano pattuizioni di interessi e commissioni fino al 28/6/2004.

Da tale data risultano pattuiti interessi ultralegali passivi corretti ma non la commissione di massimo scoperto, la cui pattuizione è nulla per indeterminatezza. La capitalizzazione trimestrale non è mai stata pattuita correttamente.

Sul conto, dopo la pattuizione, il tasso effettivo ha superato la soglia di usura in tutti i trimestri dal 29/6/2004 alla chiusura del conto.

La banca va quindi condannata alla restituzione a favore dell'attrice della somma di euro 62.567,57, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.



Le spese di lite, liquidate nella misura media del DM 55/2014 in base allo scaglione della somma riconosciuta, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dell'avv. Torquato Tasso, che si è dichiarato anticipatario. La documentazione di ulteriori spese è stata depositata tardivamente, solo con la comparsa conclusionale, cosicchè tali spese non vanno liquidate. Le spese di CTU, vistone l'esito, vanno integralmente poste a carico di parte convenuta, con restituzione a parte attrice del fondo spese versato.

PER QUESTI MOTIVI

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

DICHIARA

La nullità dell'applicazione di interessi ultralegali fino al 28/6/2004, dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto per tutta la durata del contratto e l'applicazione di interessi usurari dal 29/6/2004 alla chiusura del conto corrente n. 1078X intestato a e aperto presso e, per l'effetto

CONDANNA

..... al pagamento a favore di della somma di euro 62.567,57, oltre interessi legali dalla domanda al saldo

CONDANNA

Banca al pagamento delle spese processuali sostenute da spese liquidate in euro 13.430,00 per compensi e euro 815,50 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Torquato Tasso


PONE

Le spese di CTU definitivamente a carico di Banca


Padova, 1/4/2019

Il giudice

(Nicoletta Lolli)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Chiara Sigismondi

 - 13 -

Sentenza n. 693/2019 pubbl. il 09/04/2019

RG n. 782/2016

Repert. n. 1436/2019 del 09/04/2019

LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDÌ - 9 APR. 2019

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Chiara Sigismondi

